

*Il decreto D'Alia interpreta la Fornero. Sul personale inidoneo, ultimo round al senato*

# Vecchiaia, la pensione è forzata

## Cessazione d'ufficio per chi aveva i requisiti già nel 2011

DI NICOLA MONDELLI

**P**ensione forzata di vecchiaia per chi aveva i requisiti entro il 31 dicembre 2011, prima insomma che entrasse in vigore la riforma Fornero. È una delle novità del decreto sulla pubblica amministrazione, messo a punto dal ministro del pa, Gianpiero D'Alia, divenuto legge il 30 ottobre scorso, n. 125.

### Collocamento d'ufficio

I commi 4 e 5 dell'articolo 2 precisano, in tema di pensionamento, che il conseguimento da parte anche del personale della scuola di un qualsiasi diritto a pensione maturato entro il 31 dicembre 2011- con il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa previgente l'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto legge 201/2011- comporta nei suoi confronti obbligatoriamente l'applicazione del regime di accesso e delle decorrenze previgenti rispetto all'entrata in vigore del predetto articolo 24: trattamento pensionistico dal 1° settembre di ciascun anno e requisiti per quella di vecchiaia, 65 anni per gli uomini e 61 per le donne, unitamente a venti anni di contribuzione; per quella di anzianità, la quota 96 o quaranta anni di contribuzio-

ne. Si tratta di una norma di interpretazione della riforma Fornero. Pertanto il personale della scuola, che si trovava in quelle situazioni, dovrà essere collocato a riposo d'ufficio non oltre il compimento del 65° anno di età. Il comma 1 dell'articolo 3 dispone che fino al 31 dicembre 2015 sarà consentito al personale in soprannumero il passaggio diretto, a domanda, presso il ministero della giustizia per ricoprire i posti vacanti del personale amministrativo operante presso gli uffici giudiziari.

### Inidonei a caccia di equilibrio

Attenzione anche sul decreto scuola, all'esame finale del senato dopo l'ok della camera. Le disposizioni contenute nell'articolo 15 dovrebbero favorire una soluzione equilibrata ad un problema, quello dell'utilizzo dei docenti dichiarati permanentemente inidonei a svolgere la funzione docente ma idonei ad altri compiti.

Nel testo approvato dai deputati vengono innanzitutto confermate le disposizioni contenute nel decreto a suo tempo licenziato dal consiglio dei ministri che dispongono l'abrogazione delle norme di cui all'articolo 14 del decreto

legge n. 96/2012. Non sarà, pertanto, più consentito il loro trasferimento forzoso nel ruolo degli assistenti amministrativi o tecnici. Potranno esserlo solo a domanda o in applicazione della mobilità intercompartimentale in ambito provinciale.

Confermata è anche l'entrata in vigore di una disciplina transitoria che prevede una nuova visita da parte delle competenti commissioni mediche integrate da un rappresentante del ministero dell'istruzione designato dall'ufficio scolastico regionale, da effettuare entro il 20 dicembre 2013 nei confronti dei docenti già dichiarati inidonei alla data di entrata in vigore del decreto. Nel caso di mancata conferma della inidoneità dovranno tornare ad insegnare. Se viceversa l'inidoneità venisse confermata, i docenti dovranno entro 30 giorni dalla dichiarazione di inidoneità, potranno presentare istanza di passaggio nel ruolo Ata. Se l'istanza non sarà presentata o se presentata non sarà accolta per carenza di posti disponibili, scatterà la mobilità intercompartimentale in ambito provinciale verso amministrazioni che presentino

vacanze di organico, anche in deroga alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente con mantenimento del maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.

Accolte positivamente dagli interessati risultano essere alcune disposizioni introdotte ex novo nel testo originario da parte dell'aula di Montecitorio. Il personale docente dichiarato permanentemente inidoneo ma idoneo ad altri compiti, anche successivamente al 1° gennaio 2014, ove ne abbia i requisiti, potrà chiedere di essere dispensato dal servizio ed accedere al trattamento pensionistico di inidoneità con decorrenza dal giorno della dispensa. Se invece chiede di accedere alla mobilità intercompartimentale, nelle more dell'applicazione di tale mobilità, potrà essere utilizzato per le iniziative di cui all'articolo 7 del decreto, iniziative che saranno successivamente indicate in un decreto ministeriale o per ulteriori iniziative per la prevenzione della dispersione scolastica, per attività culturali e di supporto alla didattica, anche in reti di istituzioni scolastiche.



Gianpiero D'Alia



Elsa Fornero

